



Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

Modifica del 17 dicembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 2020¹ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5

⁵ Con la cessazione di tutti i provvedimenti statali, compreso l'obbligo del certificato COVID, l'indennità per perdita di guadagno termina alla fine del corrente periodo di danno secondo l'articolo 6 capoverso 1. Lo stesso vale anche per il sostegno a organizzazioni culturali amatoriali.

Art. 6 cpv. 1

¹ Le richieste vanno presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni entro i termini seguenti:

- a. per i danni insorti tra il 1° dicembre 2021 e il 31 dicembre 2021: entro il 31 gennaio 2022;
- b. per i danni insorti tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022: entro il 31 maggio 2022;
- c. per i danni insorti tra il 1° maggio 2022 e il 31 agosto 2022, entro il 30 settembre 2022;
- d. per i danni insorti tra il 1° settembre 2022 e il 31 dicembre 2022, entro il 30 novembre 2022.

¹ RS 442.15

Art. 10 Procedura

¹ Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2022 ai servizi competenti designati dai Cantoni. I Cantoni possono prevedere termini più brevi.

² La procedura è disciplinata dall'articolo 6 capoversi 2 e 3.

Art. 14 cpv. 1

¹ Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2022 all'associazione Suisseculture Sociale.

Art. 17 cpv. 1

¹ Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2022 alle associazioni mantello riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno.

Art. 23 cpv. 3

³ Il periodo di validità della presente ordinanza è prolungato sino al 31 dicembre 2022.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

17 dicembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr